

A tutte le aziende
(loro sede)

Roma 22.06.2018

Circolare

Oggetto: **Pagamento retribuzioni – nuove modalità in vigore dal 01.07.2018**

Gentili clienti,

con la presente circolare Vi informiamo che, **a partire dal prossimo 01.07.2018, le retribuzioni (ed eventuali anticipi) dovranno, obbligatoriamente, essere corrisposte ai lavoratori dipendenti (e assimilati) solo mediante strumenti tracciabili**, ossia bonifico, strumenti di pagamento elettronico o, ancora, mediante assegno (bancario, postale o circolare) intestato e consegnato direttamente al lavoratore (o un suo delegato, maggiore di 16 anni, in caso di comprovato impedimento); così come disposto dall'**art. 1, cc. 910 – 914, della Legge 205/2017** (legge di bilancio 2018); al fine di evitare comportamenti elusivi e di aumentare le tutele dei lavoratori.

Ai datori di lavoro (o committenti) è, pertanto, **fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro che intercorra tra le parti.

Al riguardo, la normativa definisce “rapporto di lavoro” (in presenza del quale scatta l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili):

- ➔ **qualsiasi rapporto di lavoro subordinato** (ex art. 2094 c.c.), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (a tempo indeterminato, determinato, part time orizzontale e verticale ecc.);
- ➔ **ogni rapporto di lavoro originato da contratti di co.co.co.** e da contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con propri soci (L. 3.4.2001 n. 142).

Tale norma dispone, inoltre, che gli stipendi potranno ancora essere corrisposti in contanti solo presso uno sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con specifico mandato di pagamento.

Dal suddetto obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili sono **esclusi i rapporti di lavoro:**

- i) **instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;**
- ii) **rientranti nell'ambito dei Contratti per gli addetti ai servizi familiari e domestici** (colf, badanti, ecc.).

La nuova disciplina (applicabile indipendentemente dal periodo di lavoro a cui siano riferite le retribuzioni) è di grande impatto anche per gli effetti che derivano in capo a datori di lavoro e committenti in caso di violazioni. Infatti, **qualora il pagamento delle retribuzioni** (o degli acconti di esse) **avvenga con modalità differenti rispetto a quelle indicate, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.**

Tale sanzione amministrativa sarà applicata dagli organi ispettivi a prescindere da eventuali controversie tra le parti del rapporto di lavoro, in quanto rilevata nel corso dell'attività di vigilanza.

Occorre, inoltre, tenere conto di un'ulteriore disposizione (parimenti contemplata della legge di bilancio 2018), secondo cui la **firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

Ricordiamo, infine, che, nonostante le suindicate novità, per i datori di lavoro, permane l'**obbligo** (ex L. 4/1953) **di consegna della busta paga** ai lavoratori (esclusi i dirigenti), all'atto della corresponsione della retribuzione.

Cordiali saluti

A. Miggiano